

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Toponomastica femminile

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: **Toponomastica femminile** (più brevemente di seguito indicata come *l'Associazione*) con sede in Via Nanchino 256 Roma c.a.p. 00144.

ART. 2 - (Finalità)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Nasce su Facebook come gruppo di ricerca ed azione attivato da Maria Pia Ercolini. Le finalità che *L'Associazione* si propone di perseguire sono di tipo culturale, didattico e di ricerca per ampliare la conoscenza della cultura letteraria, artistica, scientifica, imprenditoriale, sportiva etc. con particolare riferimento alla promozione della visibilità passata, presente e futura delle donne e il riconoscimento dell'operato femminile.

A tal fine l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura dell'operato femminile nel mondo giovanile e non;
- allargare gli orizzonti didattici di educatrici/educatori, insegnanti, operatrici e operatori sociali, favorendo lo sviluppo di un pensiero critico rispetto ai modelli maschili e femminili proposti dall'attuale società;
- divulgare la cultura di genere attraverso contatti/incontri fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- collaborare con le Istituzioni nazionali e locali e in particolare con le Commissioni toponomastiche dei Comuni italiani, con associazioni, enti, centri ed istituti di ricerca.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività di ricerca su figure femminili del passato e del presente che hanno contribuito allo sviluppo storico-culturale della società
- attività culturali - convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, mostre fotografiche, rassegne e manifestazioni artistiche;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatrici/educatori, insegnanti, operatrici ed operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca e laboratori didattici, attività didattica in scuole e atenei, centri culturali, biblioteche etc.
- attività editoriale: pubblicazione di articoli, periodici, saggi, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, anche attraverso canali web.

ART. 3 - (Socie)

Sono ammesse *all'Associazione* tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il/la richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le persone socie, oltre alle fondatrici, sono distinte in 3 categorie:

ordinarie: coloro che iscritte al libro socie, versano annualmente la quota di iscrizione, rientrano in tale gruppo anche le socie fondatrici;

sostenitrici: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemerite: nominate dall'Assemblea per meriti particolari a favore dell'Associazione.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri delle socie)

Le socie hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi. Esse hanno diritto di essere informate sulle attività dell'associazione e di essere rimborsate per le spese effettivamente

sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Le socie devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Le aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione delle socie)

La socia può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le socie che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto possono essere escluse dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessata, con possibilità di appello entro 30 gg dalla delibera.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea delle socie,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vicepresidente,
- Tesoriera
- Segretaria
- Il Collegio delle revisore dei conti
- Il Consiglio delle Proviviri

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le socie. È convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente *dell'Associazione* o da chi ne fa le veci mediante invito scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle socie o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere la Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero di presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascuna aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle presenti, sono espresse con voto palese ovvero con voto segreto quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 delle socie in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza della metà più una delle socie aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza delle presenti; scioglie *l'associazione* e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ delle socie.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi sociali sono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria e sottoscritto dalla Presidente. Ogni socia ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre persone a un numero massimo di cinque persone elette dall'assemblea tra le proprie componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle persone componenti e delibera a maggioranza delle presenti. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e le sue componenti possono essere rielette. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione delle socie. Il Consiglio Direttivo provvederà all'emanazione del regolamento che stabilirà le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non potranno essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse. Il regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle socie. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria e sottoscritto dalla Presidente.

ART. 12 - (La Presidente)

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria delle socie almeno una volta l'anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo, e il Consiglio direttivo, almeno ogni quattro mesi.

ART. 13 - (La Vicepresidente)

La Vicepresidente collabora con la Presidente e la sostituisce in caso di impedimento e di assenza temporanea della stessa.

ART. 14 - (La Tesoriera)

La Tesoriera realizza concretamente la gestione finanziaria dell'Associazione. Predisponde lo schema di rendiconto economico – finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea delle associate.

ART. 15 - (La Segretaria)

La Segretaria dà attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 16 - (Il Collegio delle Revisore dei conti)

L'Associazione, qualora ne ricorrano le condizioni economico-giuridiche o per volontà dell'Assemblea, potrà nominare il Collegio delle Revisore dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio delle Revisore Contabili esercita le funzioni previste dalla Legge in materia.

ART. 17 - (Il Collegio delle Probiviri)

Il Collegio delle Probiviri viene eletto dall'Assemblea delle Socie. Qualsiasi Socia può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviri, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi a esse e sia in regola con tutti gli articoli statutari. Il Collegio delle Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro la Presidente con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio delle Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte delle Socie e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Socie ovvero tra Socie e organi sociali ovvero tra Socie e terzi, escluse quelle che per legge competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio delle Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite le sue componenti, esclusivamente all'Assemblea delle Socie. Il Collegio delle Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di

procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 18 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi delle associate;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori/amministratrici, socie, partecipanti, lavoratori/lavoratrici o collaboratori/collaboratrici e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 19 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto economico – finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associata. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - (Sedi provinciali)

L'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi a livello provinciale denominati Sedi Provinciali. Le Sedi Provinciali sono emanazione locale dell'unica Associazione di carattere nazionale e sono dotate dello stesso statuto nazionale, con i necessari adeguamenti etimologici. Esse potranno avere autonomia amministrativa e patrimoniale, nel qual caso rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Inviacono, per conoscenza, al Consiglio Direttivo nazionale, copia dei bilanci annuali entro 60 giorni dall'approvazione. La loro costituzione e le relative norme saranno stabilite dal Regolamento. Le cariche elettive dovranno comunque essere previste per la durata di tre anni. In caso di scioglimento di una sede provinciale l'attivo netto risultante dal bilancio finale di liquidazione è accantonato per due esercizi finanziari presso la Tesoreria Nazionale a credito di un conto intestato alla struttura periferica disciolta per l'eventualità di una sua ricostituzione. Decorso tale termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della Sede Nazionale.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Roma 01.12.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

MARIA PIA ERCOLINI
CLAUDIA ANTOUNI
BARBARA BELOTTI
FRANCA MARINA CONVERTINO
GIULIANA CACCIAPUOTI
MAURO ZENNAPO
ROSA ENINI
ROBERTA SCHENAL
GIUSEPPA ARENA
GIULIA PENZO
MARIA NOCENTINI
RITA AMBROSINO
PAOLA SPINELLI
LIVIA CAPASSO
ESTER RIZZO
NADIA CARIO
DANIKIA BALDO

Margherita Ercolini
Claudia Antouni
Barbara Belotti
Franca Marina Convertino
Giuliana Cacciapuoti
Mauro Zennapo
Rosa Enini
Roberta Schenal
Giuseppa Arena
Giulia Penzo
Maria Nocentini
Rita Ambrosino
Paola Spinelli
Livia Capasso
Ester Rizzo
Nadia Cario
Danika Baldo